

protocollo per i sistemi di videosorveglianza



 **CONFCOOPERATIVE**
Macerata

 **legacoop**
MARCHE


**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**
DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI MACERATA

 **Camera di Commercio
Macerata**

**PROTOCOLLO DI INTESA SULLA INSTALLAZIONE DI
SISTEMI DI SICUREZZA, ANTIRAPINA E ANTIFURTO NEI LUOGHI DI
LAVORO**

L'impresa "virtuosa"

In questi anni, in particolare con l'aggravarsi della crisi che ancora oggi condiziona tutti pesantemente, siamo stati impegnati sul territorio a creare e far funzionare strumenti che aiutassero a garantire un ambiente favorevole, per una competizione positiva tra le imprese. È proprio in una situazione di crisi che la concorrenza sleale e il non rispetto delle regole appaiono più odiose e dannose. Ecco allora la lotta contro la "cooperazione spuria", i contratti di lavoro "pirata", le gare al "massimo ribasso", il lavoro nero e irregolare, ecc. Ed ecco, per contrastarli,

l'impegno per regole certe e condivise, per la semplificazione e la concertazione, la legalità e la sicurezza. Tutto questo in più direzioni: nello specifico del nostro mondo con l'Osservatorio della Cooperazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro e con la valorizzazione del sistema della Vigilanza e delle Revisioni cooperative, nel campo degli appalti pubblici con il Protocollo sulla legalità e la sicurezza, in agricoltura e nei trasporti con i due Protocolli sulla tutela del lavoro e la vigilanza, nella videosorveglianza con il Protocollo sull'installazione di sistemi di sicurezza nei luoghi di lavoro.

È stato un lavoro collettivo di straordinaria sintonia ed efficacia. Riunite quasi in permanenza al tavolo di una Direzione Territoriale del Lavoro competente e attiva, le Associazioni sindacali e d'impresa della provincia si sono cimentate in una intensa attività di confronto aperto e costruttivo, elaborando collegialmente una serie di regole di comportamento di grande utilità per tutti. In molti casi, tra cui quello decisamente più impegnativo degli appalti, la partecipazione di amministratori locali e dirigenti pubblici e la regia della Prefettura hanno dato un contributo decisivo, mettendo ancor più in risalto il senso stesso di una comunità coesa attorno ad obiettivi comuni.

Nel nostro «complesso sistema economico - è scritto nel Protocollo sugli appalti - sono fondamentali strumenti per un significativo sviluppo del territorio e della c.d. impresa "virtuosa"...».

Impresa "virtuosa", un concetto semplice e importante. Virtuosa – come abbiamo tutti condiviso – è l'impresa «che:

- correttamente si pone sul mercato rispettando le regole ed i meccanismi della leale concorrenza;
- presenta caratteristiche formali e sostanziali conoscibili e documentate;
- consente le opportune verifiche sull'adeguatezza economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;

- garantisce la piena corrispondenza tra formale certificazione di qualificazione ed effettiva consistenza tecnico-economica dell'azienda;
- si impegna fattivamente per garantire il diritto alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro tutelando e garantendo il proprio personale;
- assicura il puntuale rispetto dei contratti collettivi di lavoro, sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative; in particolare assolve agli obblighi contributivi, assicurativi e retributivi nei confronti dei propri dipendenti e della committenza, adempiendo completamente ai propri obblighi nei confronti della collettività.»

L'auspicio è che questi strumenti siano sempre più conosciuti e usati; è questa la finalità che ci proponiamo pubblicando e diffondendo questi libriccini.

Le Centrali Cooperative
Agci, Confcooperative, Legacoop

La buona cooperazione, solida via di uscita dalla crisi

Il 2012 è stato universalmente celebrato quale "Anno internazionale delle Cooperative", con lo slogan ufficiale "Le cooperative costruiscono un mondo migliore". Nel dedicare questo speciale appuntamento a 1,4 milioni di cooperative diffuse nel mondo e a 800 milioni di operatori, l'ONU ha sottolineato, fra l'altro, il ruolo svolto dalle imprese cooperative per lo sviluppo economicosociale e per la creazione di occupazione.

Sorte nella Gran Bretagna del XIX secolo, le cooperative nascono e si sviluppano nel senso profondo di una "sfida" perenne quale modello alternativo in opposizione al sistema economico capitalista, ma anche, al contempo, quale possibile ed efficace scelta alternativa concreta rispetto agli altri operatori di mercato nel modello capitalista, muovendo da subito su un tracciato storico che porta la cooperazione a porsi quale fucina per la sperimentazione di soluzioni volte a sostituire le tipiche modalità di gestione economica intermediata, con una gestione diretta, a tratti rivoluzionaria, fondata sul coinvolgimento e sulla partecipazione personale dei lavoratori. D'altro canto, è nella dimensione collettiva e partecipativa che può rintracciarsi il tratto distintivo della cooperazione, la quale sintetizza le istanze dei singoli, universalizzandole, valorizzando la condizione lavorativa, da fattore consolidante e solidarizzante a sostrato organizzativo ed associativo.

L'Italia è fra i Paesi del mondo che hanno riservato una attenzione speciale alla cooperazione, in particolar modo nel testo fondamentale, la Carta costituzionale: l'art. 45 Cost., infatti, pur senza fornire una definizione di cooperativa e in un dettato normativo non troppo chiaro, stabilisce che «la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata», ma anche che «la legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità». In questo modo, nella consapevolezza della significatività della presenza dei operatori nel mercato del lavoro, i costituenti hanno attribuito alle cooperative un ruolo di assoluto e indiscutibile primo piano, valorizzando proprio questa particola forma di gestione d'impresa, l'unica alla quale viene riconosciuta una connotatura "funzione sociale", che per la generalità delle altre forme d'impresa rappresenta, non a caso, il limite costituzionale all'iniziativa economica privata (art. 41, co. 2 e 3, Cost.). Al punto che quelli che vengono costituzionalmente segnalati come vincoli esterni per l'attività imprenditoriale

di tipo capitalistico, finiscono per rappresentare vere e proprie finalità consustanziali dell'impresa mutualistica nel modello cooperativo.

Se è vero, tuttavia, che la legislazione, anche in materia di lavoro, per molti decenni, non ha saputo concretamente declinare il favore costituzionale riconosciuto alle società cooperative (così come ancor oggi inattuata rimane l'altra scelta privilegiata per il *«diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende»* contenuta nell'art. 46 Cost., *«ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione»*), nei tempi più recenti si è giunti, mediante la legge n. 142/2001, ad una riforma del lavoro in cooperativa, dalla quale hanno preso le mosse ulteriori ed efficaci momenti di tutela.

Sotto questo profilo rileva, primariamente, il *“Protocollo sulla Cooperazione”* (10 ottobre 2007), che interviene nel settore cooperativo per concentrarsi sulle cosiddette cooperative *“spurie”* e sugli inevitabili effetti di *dumping* contrattuale provocato da esse nel sistema di relazioni contrattuali, incidendo pesantemente sulla competitività sana nella cooperazione, in ragione della rincorsa *“al ribasso”* per la riduzione dei costi, a danno dei lavoratori e del sistema nel suo complesso. L'accordo si propone l'ambizioso obiettivo di concretizzare una *«efficace azione di contrasto al fenomeno»*, muovendo dal presupposto che le cooperative *“spurie”* nella scelta dei rapporti di lavoro da instaurare coi propri lavoratori disattendono i principi sottesi alla corretta applicazione della legge n. 142/2001, sia per quanto attiene al lavoro subordinato, sia per quanto riguarda quello autonomo. Il raggiungimento di tale obiettivo strategico viene immaginato e programmato attraverso la promozione di una *«specifica e diffusa attività di verifica sulla concreta applicazione della normativa»* di tutela dei rapporti di lavoro nel settore cooperativo, mediante *«un diretto confronto con le parti sociali»* spinto alla individuazione delle migliori e più efficaci *«iniziative di carattere ispettivo finalizzate al contrasto di fenomeni elusivi»*, da realizzarsi attraverso la costituzione di appositi *“Osservatori provinciali permanenti per la cooperazione”* in seno a ciascuna Direzione Territoriale del Lavoro, composti dai rappresentanti delle Parti Sociali firmatarie del Protocollo, nonché da funzionari di Ministero del Lavoro, Inps e Inail.

Conseguentemente, rileva l'art. 7, comma 4, del decreto-legge n. 248/2007, convertito in legge n. 31/2008, in base al quale, in presenza di una pluralità di contratti collettivi, le società cooperative applicano ai propri soci lavoratori i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli previsti dai contratti

collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.

In questa prospettiva, la Direzione Territoriale del Lavoro di Macerata, quale Ufficio territoriale del Ministero del Lavoro, in questi ultimi anni, non soltanto ha garantito una piena funzionalità all'*Osservatorio Provinciale Permanente della Cooperazione*, ma ha altresì affiancato le Centrali Cooperative del territorio, sempre attente, proattive e vigorosamente partecipative, favorendo e promuovendo momenti di confronto e di intesa, per contrastare qualsiasi fenomeno di abusivismo e sviluppare modelli di dialogo sociale che, nel rispetto delle regole, consentissero di affrontare al meglio la grave crisi economico-finanziaria che ha caratterizzato questo tempo, con particolare attenzione al sistema degli appalti, pubblici e privati, e a settori produttivi di importanza strategica nel territorio come l'agricoltura e l'autotrasporto. Valga la pena menzionare, in quanto ideato in seno all'*Osservatorio*, anzitutto l'*Atto di Indirizzo in materia di appalti ad uso delle pubbliche amministrazioni* (10 settembre 2010), che ha ricevuto il plauso delle Centrali cooperative a livello nazionale, di due importanti centri di ricerca universitari (*Adapt-Centro Studi "Marco Biagi"* della Università di Modena e Reggio Emilia e *Olympus* della Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo") e, non da ultimo, della stessa Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro che, con nota n. 18931 del 9 novembre 2010, ha esteso a tutti gli uffici territoriali il modello maceratese come "buona prassi" da condividere sull'intero territorio nazionale. Devono poi, senza dubbio, essere ricordati e valorizzati (come apprezzabilmente fanno le Centrali Cooperative con questa pubblicazione) anche gli ulteriori Protocolli d'Intesa, pensati e maturati nell'*Osservatorio*, in tema di: installazione di sistemi di sicurezza, antirapina e antifurto nei luoghi di lavoro (3 agosto 2010, istituisce il *Comitato tecnico per la videosorveglianza*); tutela delle condizioni di lavoro e vigilanza in agricoltura (13 ottobre 2010, istituisce il *Comitato provinciale sull'agricoltura*); tutela del lavoro e vigilanza nel settore dell'autotrasporto (23 dicembre 2010, istituisce l'*Osservatorio provinciale sull'autotrasporto*); legalità e sicurezza negli appalti (10 novembre 2011). Su queste basi, dunque, si deve ora, nel fare un piccolo bilancio del già realizzato, guardare al futuro, partendo da quanto sottolineava il compianto Marco Biagi, annotando la legge n. 142/2001: «*Altro che flessibilità: qui abbiamo superato le Colonne d'Ercole del tradizionale diritto del lavoro. E forse molti non se ne sono neppure accorti*» (nello scritto "Progettare per modernizzare" del 2002); peraltro, assai prima, lo stesso Biagi (nel volume "Cooperative e rapporti di lavoro" del 1983) aveva osservato come dal

settore cooperativo pervengono i risultati migliori nei «*momenti di alta disoccupazione e di frequenti crisi aziendali*», avvertendo tuttavia come si debba respingere nettamente, proprio nelle stagioni di più grave crisi economico-finanziaria una idea della cooperativa «*degradata ad ultima risorsa per coloro che hanno perso o stanno per perdere il posto di lavoro*».

Questa, quindi, la "sfida" che, anche, a livello territoriale ci vede impegnati, nel nostro ruolo istituzionale di vigilanza e ispezione, al fianco delle Centrali Cooperative e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, per assicurare al sistema cooperativo una guardia sempre alta contro fenomeni distorsivi, elusivi e fraudolenti che, specialmente nei tempi di crisi, possono avvelenare il mercato del lavoro, vestendo, spudoratamente, indebitamente e illecitamente, i panni delle cooperative. Doveroso, allora, permane l'impegno per l'attuazione costante dei principi affermati nel *Protocollo sulla Cooperazione* del 2007, che sola può comportare una sorta di "accerchiamento" nei confronti delle cooperative irregolari, determinato dal fatto che il riferimento ai soli contratti collettivi nazionali di lavoro rappresentativi impedirà il ricorso a contratti collettivi "di comodo" o "pirata", obbligando le cooperative "spurie" a restare fuori dal mercato ovvero a regolarizzare la propria posizione.

Dott. Pierluigi RAUSEI
Direttore della DTL di Macerata

Protocollo di intesa sulla installazione di sistemi di sicurezza, antirapina e antifurto nei luoghi di lavoro

Addì 3 agosto 2010, presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Macerata, alla presenza del Direttore, dott. Pierluigi RAUSEL, si sono riunite le sottoindicate Organizzazioni sindacali dei lavoratori:

- CGIL rappresentata dal Segretario provinciale Aldo BENFATTO
- CISL rappresentata dal Segretario provinciale Marco FERRACUTI
- UIL rappresentata dal Segretario provinciale Roberto BROGLIA
- UGL rappresentata dal Segretario provinciale Salvatore ZIZZI le sottonotate Associazioni datoriali:
- CONFCOMMERCIO rappresentata dal Presidente Mario VOLPINI
- CONFESERCENTI rappresentata da Lucia BIAGIOLI dal Presidente Ulderico ORAZI
- CONFARTIGIANATO rappresentata da Cinzia MARINCIONI
- CNA rappresentata da Vittorio PETRINI
- CASARTIGIANI rappresentata dal Presidente Franco CARLINI
- CONFINDUSTRIA rappresentata da Giuseppe CARELLI dal Presidente Nando OTTAVI
- LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE e AGCI rappresentate da Massimo LANZAVECCHIA

PREMESSO

- che la sicurezza è un diritto fondamentale per i cittadini, i lavoratori e gli imprenditori, nonché elemento primario per la crescita economica di un territorio;
- che nel corso degli ultimi anni alcune attività economiche sono divenute attività a forte rischio di rapina a causa delle consistenti giacenze di denaro incassate per conto proprio, dello Stato e/o di terzi;
- che la sicurezza nelle attività economiche riguarda sia l'integrità dell'azienda nel suo complesso (ed in particolare quella delle persone che vi operano, siano essi titolari o dipendenti), che dei cittadini in genere che si trovino a stazionare in detti locali;

- che gli impianti audiovisivi ed i sistemi antirapina possono essere un formidabile strumento di prevenzione e deterrenza dei fenomeni criminosi;
- che le nuove tecnologie permettono di elevare notevolmente la sicurezza fisica delle persone presenti nei locali aziendali, escludendo di fatto la possibilità che gli strumenti audiovisivi possano essere utilizzati, anche incidentalmente, per il controllo a distanza dei lavoratori dipendenti, determinando incertezze nella applicazione delle norme sull'utilizzo di strumenti ed impianti audiovisivi nei luoghi di lavoro (articolo 4, legge 20 maggio 1970, n. 300);
- che esiste un'articolata disciplina dettata dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ed esplicitata dal Garante per la Protezione dei dati personali (Garante privacy) per il tramite di un decalogo sulla videosorveglianza, da ultimo con apposito Provvedimento dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29 aprile 2010);
- che la questione è stata più volte trattata dal Ministero del Lavoro, in particolare nelle risposte ad interpello n. 2 del 2 marzo 2010, n. 218 del 6 giugno 2006 e n. 2975 del 5 dicembre 2005, nonché nelle note n. 6585 del 28 novembre 2006, n. 7393 del 20 maggio 2009 e n. 9170 del 22 giugno 2009;
- che appare di fondamentale rilievo recuperare al pieno esercizio delle attività ispettive a contrasto del lavoro sommerso, irregolare e illegale, in attuazione della Direttiva ministeriale del 18 settembre 2008, il personale impegnato nelle verifiche preliminari al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di videosorveglianza;

le parti, nel pieno rispetto dell'articolo 4 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori) che affronta il tema dell'utilizzo di tecnologie ed impianti audiovisivi sui luoghi di lavoro e delle relative autorizzazioni, ad ogni effetto di legge e di regolamento e nell'intento di semplificare le procedure per l'ottenimento dell'autorizzazione all'utilizzo delle predette tecnologie nelle aziende, sottoscrivono il presente Protocollo.

Le parti concordano:

1. sull'obbligo del titolare e/o del legale rappresentante dell'impresa di informare i dipendenti ed i clienti con appositi cartelli esposti sia all'esterno ed all'interno dei locali dell'impresa;
2. sull'obbligo del titolare e/o del legale rappresentante dell'impresa di nominare l'incaricato alla videosorveglianza, scelto d'intesa con i lavoratori tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati;
3. l'installazione delle telecamere deve avvenire in modo tale che l'angolo di ripresa inquadri solamente le parti dei locali più esposte al rischio rapine o di altri comportamenti criminosi e, comunque, nel rispetto della richiamata normativa sulla *privacy* al fine di tutela della sicurezza e del patrimonio aziendale; la ripresa dei dipendenti deve avvenire esclusivamente a tale fine e con il criterio della occasionalità;
4. le telecamere dovranno essere dotate possibilmente di spia luminosa che individui quando le stesse sono in funzione e nella piantina deve essere individuata la dislocazione dell'impianto (cono di ripresa delle telecamere, dislocazione DVR e monitor);
5. l'apparecchiatura di registrazione, nonché gli accessori per il funzionamento dovranno essere custoditi in apposito mobile il cui accesso è consentito esclusivamente all'incaricato alla videosorveglianza; per l'apertura dello stesso mobile occorre avvalersi di una chiave in possesso del medesimo incaricato;
6. le registrazioni/riprese potranno essere visionate, solo in presenza del lavoratore individuato al punto 2 e solo in caso di fatti delittuosi a seguito dei quali le registrazioni stesse saranno messe a disposizione delle autorità competenti, esclusivamente a titolo di prova giudiziale, anche nelle fasi preliminari d'indagine;
7. le registrazioni potranno essere effettuate e programmate fino ad un massimo di 24 ore con sistemi meccanici ovvero con sistemi

digitali e potranno essere conservate per ulteriori 24 ore (o al massimo per una settimana, o per un periodo maggiore, la cui durata dovrà essere preventivamente comunicata al Comitato tecnico per la videosorveglianza, in caso di chiusura dell'azienda, quando particolari esigenze organizzative o di sicurezza rendono necessario un tempo di conservazione più elevato) e dopo tale periodo si procederà all'immediata cancellazione delle stesse;

8. per i sistemi digitali che si avvalgono di server con collegamenti via Lan ad altre postazioni di lavoro da cui si accede alle visioni delle immagini in tempo reale trasmesse dalle telecamere installate, per l'accesso ai suddetti dati è necessario che il lavoratore di cui al punto 2 sia in possesso di una *password* personale che dovrà essere conservata in busta chiusa con possibilità per la persona designata di modificare il codice di accesso;

9. tutto il personale in servizio dovrà essere messo a conoscenza del sistema che verrà installato per mezzo di documento scritto, in cui vengono anche indicate le motivazioni oggettive di tale operazione; tale documento dovrà essere sottoscritto per presa visione da tutti i dipendenti ovvero, in alternativa, portato ad effettiva conoscenza di tutti i lavoratori mediante invio in allegato al prospetto individuale del Libro Unico del Lavoro o del prospetto paga del primo mese utile con contestuale informativa collettiva nella bacheca aziendale o affissione in luogo idoneo, accessibile e ben visibile;

10. la visualizzazione in tempo reale non potrà costituire supporto all'accertamento dell'obbligo di diligenza del lavoratore (o essere occasione indiretta per tale accertamento) e dell'adozione di provvedimenti sanzionatori a suo carico.

Il presente Protocollo ha efficacia, su base volontaria, per le imprese associate e/o affiliate alle Associazioni datoriali firmatarie, che dichiarino di applicare integralmente i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative. Le parti concordano, preliminarmente, sulla utilità e sulla opportunità del coinvolgimento degli *Enti bilaterali* nella valutazione delle problematiche oggetto del presente Protocollo e, a tal fine, individuano la

possibilità per l'impresa che voglia installare un sistema di videosorveglianza di presentare apposita richiesta di parere all'Ente bilaterale al quale aderisce, al fine di acquisire la prescritta autorizzazione da parte della Direzione Provinciale del Lavoro di Macerata per attivare conseguentemente il sistema stesso. A tal fine l'Ente bilaterale dovrà sottoporre la richiesta stessa al vaglio della propria commissione sindacale, sulla base di apposito calendario dei lavori redatto in ragione del numero di istanze pervenute. La commissione vaglierà la richiesta ed emetterà parere favorevole o motivato parere non favorevole, con sottoscrizione da parte di un componente di parte datoriale e di un componente di parte sindacale. Specifiche indicazioni ai componenti potranno essere fornite su casi particolari da parte delle parti sociali. L'Ente bilaterale, infine, invierà il parere rilasciato unitamente all'istanza di autorizzazione predisposta dall'azienda alla Direzione Provinciale del Lavoro di Macerata. L'Ente bilaterale potrà effettuare controlli presso le imprese richiedenti al fine di verificare la veridicità di quanto indicato sulla richiesta di parere rispetto all'effettiva situazione aziendale. L'Ente bilaterale che si sia posto nelle condizioni di istruire le pratiche per il rilascio del prescritto parere secondo le procedure ora sinteticamente indicate potrà sottoscrivere con la Direzione Provinciale del Lavoro di Macerata apposito Protocollo d'Intesa, in attuazione del presente Protocollo generale, per l'avvio di un canale parallelo di istruttoria.

Al fine di garantire l'immediato perseguimento degli scopi posti nelle premesse del presente Protocollo, l'impresa che voglia installare un sistema di videosorveglianza, potrà procedervi e, conseguentemente, attivarlo, nei soli casi in cui manchi l'accordo sindacale previsto dall'art. 4 della legge n. 300 del 1970, perché non è presente alcuna rappresentanza sindacale aziendale ovvero non è stato possibile sottoscrivere l'accordo con la rappresentanza sindacale aziendale, soltanto dopo aver ottenuto la prescritta e apposita autorizzazione da parte della Direzione Provinciale del Lavoro di Macerata. Detta autorizzazione, nello spirito del presente Protocollo, potrà essere rilasciata in base alla seguente procedura attivata su istanza dell'impresa interessata:

I. la presentazione e l'accoglimento di una apposita richiesta di parere al *Comitato tecnico per la videosorveglianza* di cui al successivo punto II;

II. il *Comitato tecnico per la videosorveglianza* è composto da un rappresentante per ciascuna delle parti firmatarie e precisamente:

- Direzione Provinciale del Lavoro, cui spettano le funzioni di presidenza;
- Cgil;
- Cisl;
- Uil;
- Ugl;
- Confcommercio e Confesercenti;
- Confartigianato, CNA e Casartigiani;
- Confindustria;
- Confcooperative, Legacoop e Agci.

III. il *Comitato tecnico per la videosorveglianza*, al fine di assicurare la continuità dei propri lavori si articolerà in due apposite sessioni operative organizzate in ragione delle istanze da trattare –

a) sessione commercio, turismo e cooperazione; b) sessione artigianato e industria – che opereranno nella composizione minima di almeno tre membri:

- il Presidente, un Ispettore del Lavoro formalmente incaricato dal Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro;
- un rappresentante per le Organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- un rappresentante per le Associazioni di categoria delle aziende;

IV. il *Comitato tecnico per la videosorveglianza*, che dovrà ritenersi ritualmente costituito nelle sessioni operative di cui al precedente punto

III, valuterà la richiesta presentata secondo un calendario mensile che sarà stilato dal Presidente incaricato, secondo una articolazione di due riunioni al mese, una per ciascuna delle due sessioni operative, tenendo conto delle istanze presentate; qualora non si raggiunga il *quorum* previsto, al fine di non pregiudicare i tempi di conclusione del procedimento amministrativo di autorizzazione, la Direzione Provinciale del Lavoro si attiverà con un proprio funzionario ispettivo per svolgere gli accertamenti;

V. il *Comitato tecnico per la videosorveglianza*, solo nei casi in cui si rendano necessari approfondimenti di carattere tecnico

(relativamente alle caratteristiche, al posizionamento e al funzionamento degli impianti) ovvero organizzativo (relativamente alla particolare natura e alle caratteristiche delle attività lavorative espletate in azienda), potrà effettuare controlli presso le imprese richiedenti anche al fine di verificare la veridicità di quanto indicato sulla richiesta di parere rispetto all'effettiva situazione aziendale, mediante un componente di parte datoriale e un componente di parte sindacale su mandato del Presidente;

VI. il *Comitato tecnico per la videosorveglianza* vaglierà la richiesta e rilascerà un parere favorevole o un motivato parere non favorevole, con sottoscrizione da parte del Presidente e di almeno un componente di parte datoriale e un componente di parte sindacale;

VII. il *Comitato tecnico per la videosorveglianza* invierà il parere rilasciato unitamente all'istanza di autorizzazione predisposta dall'azienda alla Direzione Provinciale del Lavoro di Macerata;

VIII. la Direzione Provinciale del Lavoro di Macerata, dopo aver ricevuto l'istanza munita del relativo parere reso dal Comitato tecnico, ove non ritenga necessario alcun ulteriore approfondimento investigativo, rilascerà la prevista autorizzazione ai sensi dell'art. 4 della legge n. 300 del 1970 senza ulteriori accertamenti;

IX. copia dell'autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro di Macerata dovrà essere affissa nei locali aziendali del soggetto istante in luogo idoneo, accessibile e ben visibile unitamente agli appositi cartelli di avvertimento previsti dalla normativa della *privacy*.

Resta ovviamente ferma la possibilità per le aziende che non intendano fare ricorso al preventivo parere del *Comitato tecnico per la videosorveglianza* ovvero che desiderino percorrere direttamente e immediatamente l'iter istituzionale previsto dall'art. 4 della legge n. 300 del 1970 di rivolgere l'apposita istanza di autorizzazione, secondo il modello allegato al presente Protocollo, alla Direzione Provinciale del Lavoro di Macerata. Il Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Macerata potrà avvalersi, peraltro, per le attività istruttorie, oltretché dell'intervento ispettivo in azienda da parte di un

Ispettore del Lavoro, anche del vaglio da parte del *Comitato tecnico per la videosorveglianza* che procederà ad esaminare la questione sottopostagli nella prima sessione utile.

Le istanze di rilascio dell'autorizzazione e le preventive richieste di parere dovranno essere formulate e presentate, rispettivamente alla Direzione Provinciale del Lavoro e al Comitato tecnico, secondo i rispettivi schemi allegati che costituiscono parte integrante del presente Protocollo e ripresentate in caso di variazioni sostanziali degli apparecchi installati o della loro collocazione nelle pertinenze aziendali.

Le parti concordano che le aziende che abbiano eventualmente attivato le procedure per l'installazione di strumentazione riconducibile ai contenuti di cui al presente Protocollo e non abbiano ancora raggiunto un'intesa con le rappresentanze sindacali possano presentare apposita istanza di rilascio dell'autorizzazione alla Direzione provinciale del lavoro entro e non oltre il 31 ottobre 2010. Dette istanze, unitamente a tutte quelle pervenute alla medesima Direzione successivamente al 3 agosto 2010 verranno affidate alla trattazione del *Comitato tecnico per la videosorveglianza*.

La Direzione Provinciale del Lavoro si impegna a fornire alle parti, nell'ambito delle iniziative di prevenzione e promozione di cui all'art. 8 del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124, la massima collaborazione per l'avvio di almeno tre momenti informativi rivolti alle aziende dei singoli settori produttivi (artigianato, commercio e turismo, industria, cooperazione) sui temi e sulle procedure di cui al presente Protocollo, da tenersi entro il 15 ottobre 2010.

Letto, approvato e sottoscritto

Direttore della DPL di Macerata

CGIL

CISL

UIL

UGL

CONFCOMMERCIO

CONFESERCENTI

CONFARTIGIANATO

CNA

CASARTIGIANI

CONFINDUSTRIA

LEGACOOP

CONFCOOPERATIVE

AGCI

Prot. n°	Spett.le COMITATO TECNICO PER LA VIDEOSORVEGLIANZA presso Direzione Provinciale del Lavoro di Macerata Via Lorenzoni, 2 62100 MACERATA
del	
Data di consegna e/o arrivo	

OGGETTO: *RICHIESTA DI PARERE PER INSTALLAZIONE TELECAMERE*

Il sottoscritto _____ titolare / legale rappresentante della
Ditta _____ P.IVA e C.F. _____
sita in _____ Via _____ prov. _____ cap _____
esercitante l'attività di _____ n. dipendenti _____
CCNL applicato _____

PREMESSO CHE

1. per esigenze di sicurezza si rende necessaria l'installazione di un sistema di telecamere così come previsto dal Protocollo di intesa tra Organizzazioni sindacali, datoriali, Direzione provinciale del lavoro di Macerata del 3 agosto 2010 comprendente apparecchiature audiovisive;
2. non è presente alcuna rappresentanza sindacale aziendale ovvero che non è stato possibile sottoscrivere accordi con la rappresentanza sindacale aziendale (*specificare il caso barrando la causale non ricorrente*);
3. il numero dei dipendenti attualmente in forza all'azienda è pari a _____;
4. dichiara di applicare integralmente la disciplina dei contratti collettivi di riferimento vigenti a livello nazionale, regionale e/o territoriale e aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative;

per tramite della presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento

CHIEDE

il rilascio di parere per l'installazione e la messa in funzione delle apparecchiature audiovisive, così come previsto dall'articolo 4 della legge n. 300 del 1970.

DICHIARA INOLTRE

di applicare integralmente il Protocollo di intesa tra Organizzazioni sindacali, datoriali, Direzione provinciale del lavoro di Macerata del 3 agosto 2010 per l'installazione di sistemi di videosorveglianza per esigenze di sicurezza e tutela del patrimonio aziendale.
Allega istanza completa e in bollo da inoltrare alla Direzione provinciale del lavoro di Macerata.

Macerata, li

In fede

Si approva il _____	Si respinge il _____ (motivo) _____
Sottoscrizione e timbro del Comitato tecnico per la videosorveglianza	

DN BOLLO da euro 14,62

ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MACERATA

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA AI
SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300 (STATUTO DEI LAVORATORI)**

Il sottoscritto..... in qualità di legale rappresentante
dell'impresa..... con sede in.....
Via..... n. P.IVA e C.F., esercente l'attività
di.....

PREMESSO

- 1) che per esigenze di sicurezza dei luoghi di lavoro, con particolare riguardo all'incolumità delle persone e all'integrità del patrimonio aziendale, si rende necessaria l'installazione di apparecchiature di videosorveglianza dalle quali può derivare, in via accidentale e/o indiretta e/o potenziale, la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori dipendenti;
- 2) che le registrazioni e le riprese vengono effettuate anche durante l'orario di lavoro dei dipendenti ovvero esclusivamente al di fuori di tale orario (*specificare il caso havendo la causale non ricorrente*);
- 3) che sono attualmente in forza all'azienda n. dipendenti;
- 4) che non è presente alcuna rappresentanza sindacale aziendale ovvero che non è stato possibile sottoscrivere accordi con la rappresentanza sindacale aziendale (*specificare il caso havendo la causale non ricorrente*).

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione preventiva per l'installazione delle apparecchiature di videosorveglianza, così come previsto dall'art. 4 della legge n. 300/1970, costruite da:

- n° telecamere interne di cui n° telecamere fisse; n° telecamere rotanti;
- n° telecamere esterne di cui n° telecamere fisse; n° telecamere rotanti;
- dispositivo di registrazione autocancellante;
- n° di monitor;
- fascia oraria di attivazione impianto

A tal fine allega la planimetria dei locali ove sarà installato l'impianto, precisando e segnalando sulla stessa le seguenti informazioni:

- posizione delle telecamere;
- postazioni di lavoro.

Dichiara inoltre:

- che le telecamere non riprendono luoghi riservati esclusivamente al personale dipendente (spogliatoi o servizi);
- che avranno accesso alla registrazione/riprese le seguenti persone:
- che le registrazioni saranno gestite e conservate secondo quanto specificato nel *Protocollo d'Intesa sulla installazione di sistemi di sicurezza antirapina e antiracket nei luoghi di lavoro del 3 agosto 2010*, e che dopo tale periodo si procederà all'immediata cancellazione delle stesse;
- che le immagini non saranno in alcun modo diffuse all'esterno, tranne che per la tempestiva consegna all'Autorità giudiziaria competente qualora si verifichi una fattispecie delittuosa;
- che prima dell'installazione del sistema di videosorveglianza provvederà ad informare tutto il personale dipendente nelle forme del d.lgs. n. 196/2003 e secondo quanto previsto dall'art. 4 della Legge n. 300/1970.

Per eventuali ulteriori chiarimenti si indica di seguito il recapito dell'ufficio o della persona che potrà fornire eventuali altri elementi integrativi della presente. Sig. tel. e-mail

Data.....

Firma.....

Si allega: - n. 3 copie planimetrie;

- n. 1 macos da bollo da applicarsi sul provvedimento autorizzativo da euro 14,62 (tot. marche n. 2)
- busta affrancata se richiesta restituzione a mezzo posta (non necessaria se si procederà al ritiro presso la Dpl)